

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI VILLAMARZA, VILLANOVA DEL GHEBBO, COSTA DI ROVIGO E  
PINCARA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE.**

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 14 (*Quattordici*) del mese di Marzo, tra il Comune di Villamarzana C.F. 00227350295, legalmente rappresentato dal Vice Sindaco **Sig Menon Daniele**, il Comune di Villanova del Ghebbo C.F. 82000570299, legalmente rappresentato dal Sindaco **Desiati dr. Gilberto**, il Comune di Costa di Rovigo C.F. 00197530298, legalmente rappresentato dal Sindaco **Sig. Bombonato Antonio** ed il Comune di Pincara C.F. 82000530293, legalmente rappresentato dal Sindaco **Sig. Magon Stefano**,

si conviene e si stipula quanto segue;

---

**, PREMESSO**

- L'Amministrazione comunale di Villamarzana, con delibera di C.C. n.14 del 23/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di Villanova del Ghebbo, con deliberazione di C.C.n.11 del 20/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, l'amministrazione comunale di Costa di Rovigo, con delibere di C.C. n.16 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, e l'amministrazione comunale di Pincara, con deliberazione del C.C. n.9 del 21/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Costa di Rovigo e di Pincara, provincia di Rovigo, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Villanova del Ghebbo assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell' Ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e 164/2000 dell' Ex Agenzia.

**ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il vicesegretario che viene individuato, di

*G. Magon Stefano*  
*Desiati dr. Gilberto*  
*Bombonato Antonio*  
*Magon Stefano*

volta in volta, dal Sindaco capo convenzione tra i vicesegretari in servizio nei Comuni della convenzione.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico degli altri tre Comuni in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune Villamarzana 1/4
- Comune di Villanova del Ghebbo 1/4
- Comune di Costa di Rovigo 1/4
- Comune di Pincara 1/4

Nella stessa proporzione verrà suddivisa l'eventuale maggiorazione di indennità di posizione, qualora la stessa venga attribuita da tutti i comuni, viceversa la stessa graverà sul comune che avrà riconosciuto detta indennità.

Resta inteso che detta maggiorazione non potrà superare l'importo previsto dai CCNL in vigore.

Al segretario Verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nell'importo di 1/5 del costo della benzina e verrà suddiviso in parti uguali tra i comuni facenti parte della convenzione.

L'indennità di risultato verrà corrisposta dal comune capofila, salvo restando che la percentuale prevista dal contratto verrà concordata tra i sindaci della convenzione, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

#### **ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi a tempo indeterminato a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione.

*Gilberto Dech*  
*STP*  
*pp*  
*beni*

Essa ha comunque carattere temporaneo e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 180 giorni;

### ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe IV<sup>A</sup>, (popolazione del Comune di Villanova del Ghebbo – capo convenzione – comune fino a 3000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

### ART. 10 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge sull'imposta di registro.

### ART. 11 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali Prefettura di Venezia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Villamarzana

IL VICE SINDACO  
MENON DANIELE



Comune di Villanova del Ghebbo

Gilberto Dondoli

Comune di Costa di Rovigo

IL SINDACO  
Cimbonati Antonio



Comune di Pincara

IL SINDACO  
Magon Stefano

